

Codice A1715A

D.D. 8 giugno 2026, n. 578

Art. 17 L.R. 5/2018 - Azienda Faunistico Venatoria (A.F.V.) "NICOLETTA" - Presa d'atto della sostituzione del Concessionario.



ATTO DD 578/A1700A/2026

DEL 08/06/2026

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

OGGETTO: Art. 17 L.R. 5/2018 – Azienda Faunistico Venatoria (A.F.V.) “NICOLETTA” – Presa d’atto della sostituzione del Concessionario.

Visti e viste:

l'articolo 17 della Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”;

il comma 7 dell'articolo 28 della L.r. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la L.r. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

la Deliberazione della Giunta regionale 08 marzo 2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

la determinazione dirigenziale n. 308 del 17/11/1998 con la quale è stata confermata e rinnovata l'AFV “Nicoletta” di ha 1458.39.04, ubicata nei comuni di Viale d’Asti, Soglio, Cortazzone, Piea, Cortanze, Montafia e Camerano Casasco, e ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Asti, a favore del Signor Guido PIOVANO, fino al 31/07/2008;

la determinazione dirigenziale n. 82 del 13/02/2008 con la quale è stata rinnovata la concessione dell'AFV “Nicoletta” fino al 31/01/2011 e contestualmente si prendeva atto dell'intestazione della concessione a favore della Società “*omissisomissis.*” rappresentata dal legale rappresentante Sig. PERDUCA Aldo;

la determinazione dirigenziale n. 423 del 10/05/2011 con la quale si rinnovava la concessione

dell'AFV "Nicoletta" fino al 31/01/2020 e contestualmente si prendeva atto dell'intestazione della concessione a favore del sig. FERRARIS Andrea, nominato nuovo Presidente del Consorzio, nonché Concessionario dell'azienda in oggetto, giusto verbale di assemblea repertorio n. 777 e raccolta 607 del 12/01/2011;

la determinazione dirigenziale n. 783 del 24/7/2018 con la quale avveniva la presa d'atto della nomina del Sig. Andrea BAROSSO a concessionario dell'AFV "Nicoletta" di complessivi ha 1.458.39.04, ubicati nei Comuni di Viale d'Asti, Soglio, Cortazzone, Piea, Montafia, Cortanze e Camerano Casasco, e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Asti, in sostituzione del *Signoromissis*;

la determinazione dirigenziale n. 292 del 14/05/2020 con la quale si rinnovava la concessione dell'AFV "Nicoletta" avente superficie complessiva pari ad ha 1458.39.04 ubicata nei comuni di Viale, Soglio, Cortazzone, Piea, Cortanze, Montafia e Camerano Casasco, ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Asti, in favore del Sig. BAROSSO Andrea, fino al 31/01/2026;

la determinazione dirigenziale n. 690 del 13/10/2020 di presa d'atto dell'intestazione della concessione dell'AFV "Nicoletta" di complessivi ha 1.458.39.04, ubicati nei Comuni di Viale d'Asti, Soglio, Cortazzone, Piea, Montafia, Cortanze e Camerano Casasco, e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Asti, in favore della Sig.ra SCALAMBRO Stefania in sostituzione *omissis* dimissionario;

la determinazione n. 1015 del 25/11/2023 di rettifica della superficie in concessione e del Territorio Agro-Silvo-Pastorale, da utilizzare nel calcolo della tassa di concessione regionale annuale dell'AFV "Nicoletta" da ettari 1.458,3904 come approvati con la determinazione dirigenziale n. 292 del 14/05/2020 a ettari 1.636,4482 di cui ettari 1523,0614 costituiscono la superficie TASP, nuova base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale a partire dal 2024. Dalla planimetria allegata risulta anche che l'AFV oltre ai Comuni citati nella determinazione di rinnovo, insiste anche sul territorio di Montechiaro d'Asti;

la determinazione n. 70/A1715A/2026 del 28 gennaio 2026 con la quale si rinnovava la concessione dell'A.F.V. "Nicoletta", di complessivi ettari 1.636,4482 e una superficie TASP (territorio-agro-silvo-pastorale) di ettari 1523,0614 ricadente nella zona faunistica della Provincia di Asti e ubicata nei Comuni di Viale d'Asti, Soglio, Cortazzone, Piea, Montafia, Cortanze, Montechiaro d'Asti e Camerano Casasco, alla Sig.ra SCALAMBRO Stefania fino al 31 gennaio 2035;

l'istanza del 31/03/2026 della Sig.ra Monasterolo Carla con la quale si richiede di prendere atto dell'intestazione della concessione dell'azienda faunistico-venatoria "Nicoletta" alla Società "Fissore SPA" partita IVA 04917300016, la cui rappresentanza è individuata, come da visura camerale, nel Sig.ra Monasterolo Carla;

visto il verbale istruttorio relativo all'istanza di rinnovo, redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria e conservato agli atti del Settore;

constatato che la richiesta di sostituzione del Concessionario è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto pertanto, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Settore e della documentazione presentata:

- di accogliere la sopraindicata istanza di sostituzione del Concessionario, dell'AFV "Nicoletta" di

complessivi ettari 1.636,4482 e una superficie TASP (territorio-agro-silvo-pastorale) di ettari 1523,0614 ricadente nella zona faunistica della Provincia di Asti e ubicata nei Comuni di Viale d'Asti, Soglio, Cortazzone, Piea, Montafia, Cortanze, Montechiaro d'Asti e Camerano Casasco, a favore della Società "Fissore SPA" partita IVA 04917300016, la cui rappresentanza è individuata, come da visura camerale, nella Sig.ra Monasterolo Carla;

visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la sopra citata D.G.R. n. 8 marzo 2004, n.15-11925 e ss.mm.ii. ("Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie -AFV- e delle aziende agri-turistico-venatorie - AATV");

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14.

Richiamata la D.G.R. n. 5-2348/2026/XII del 16 marzo 2026: "Legge n. 241/1990, articolo 2. Legge regionale n. 14/2014, articolo 8. Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi afferenti alla sfera di competenza della Direzione regionale Agricoltura e Cibo. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 20-6877 del 15 maggio 2023." e in particolare la scheda n. 302 del relativo Allegato A) che fissa in giorni n. 90 dalla data di avvio del procedimento il termine finale del procedimento amministrativo relativo alla presa d'atto della sostituzione del concessionario dell'A.F.V. ed A.A.T.V.;

dato atto che, ai sensi dell'art. 8 della legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla DGR del 15 maggio 2023, n. 20-6877;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

vista la D.G.R. n. 3-2182 del 30.01.2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 09.06.2021, convertito in Legge n. 113 del 06.08.2021" ed attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

determina

- di accogliere l'istanza di sostituzione del Concessionario presentata dalla Sig.ra Monasterolo Carla, intestando la concessione dell'azienda faunistico-venatoria "Nicoletta" di complessivi ettari 1.636,4482 e una superficie TASP (territorio-agro-silvo-pastorale) di ettari 1523,0614 ricadente nella zona faunistica della Provincia di Asti e ubicata nei Comuni di Viale d'Asti, Soglio, Cortazzone, Piea, Montafia, Cortanze, Montechiaro d'Asti e Camerano Casasco, a favore della Società "Fissore SPA" partita IVA 04917300016, la cui rappresentanza è individuata, come da visura camerale, nella Sig.ra Monasterolo Carla, *omissisomissisomissis*;

- di richiamare altresì che il Settore regionale Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di validità della concessione. In particolare, si rammenta che i confini dell'Azienda faunistico-venatoria devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Il Concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella l.r. 5/2018 e ss.mm.ii nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nonché di tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nelle determinazioni dirigenziali citate in premessa.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la revoca o la sospensione del presente provvedimento.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e agli uffici competenti della Provincia di Asti, all' ATC AT1, nonché al Settore Politiche Fiscali e Contenzioso Amministrativo;

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta

giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRETTORE (A1700A - AGRICOLTURA E CIBO)

Firmato digitalmente da Paolo Balocco